



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Patti

sezione prima CIVILE

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dr. Mario Samperi Presidente

Dr. Rossella Busacca Giudice

Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al N. 217/2023 R.G., promosso

da

Parte_1 , c.f. *CodiceFiscale_1* , nato a *LuogoNascita_1*
[...] il *DtN_1* ed ivi residente (come da carta d'identità e procura
sebbene nel ricorso si indichi la residenza in *Luogo*), e

Parte_2 , c.f. *CodiceFiscale_2* , nata a *Luogo_2*
[...] il *DtN_2* ed ivi residente (come da carta d'identità e procura
sebbene nel ricorso si indichi la residenza in *Luogo*), entrambi elettivamente

domiciliati in *Lg_2* *Indirizzo_1* presso lo studio degli avv.ti *Avvo_1*

[...] (c.f. *CodiceFiscale_3* *Email_1* e

Avvocato_2 (c.f. *CodiceFiscale_4*) dai quali sono

rappresentati e difesi per procura in atti

Contro

CP_1 , c.f. *CodiceFiscale_5* nata a *LuogoNascita_2* il

DtN_3 , residente in *Indirizzo_2* *Luogo_3* *Luogo_4*

con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: Interdizione.

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato l' *Data_1* *Parte_1* e *Parte_2* esponevano che la propria figlia, *CP_1* era affetta da "encefalopatia epilettogena con ritardo mentale grave" (patologia riconosciuta, altresì, dalla Commissione Medica competente con provvedimento del *Data_2*) ed era, quindi, totalmente incapace di provvedere ai propri interessi di guisa che era necessario pronunciarne l'interdizione.

Precisavano che la figlia non era in grado di autogestirsi né di relazionarsi con il mondo esterno e, come tale, incapace di provvedere alla propria cura ed ai propri interessi.

In corso di causa, con note integrative depositate il *Data_3* , i procuratori di parte ricorrente modificavano la domanda di cui in ricorso chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno.

Fissata l'udienza di comparizione, il G.I. procedeva all'esame dell'interdicenda e a sentire parte ricorrente; in tale occasione il sig. *Parte_1* si dichiarava disponibile ad assumere l'ufficio di amministratore di sostegno della figlia.

Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.

Il ricorrente veniva, quindi, nominato -con provvedimento del *Data_4* - amministratore di sostegno provvisorio della resistente con incarico a tempo indeterminato.

Successivamente, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Ritiene il Collegio che la domanda di interdizione svolta inizialmente da parte ricorrente non possa essere accolta, non essendo emerso, nel corso del giudizio, la necessità di applicare, al fine di garantire un'adeguata protezione della persona, né una siffatta misura né quella dell'inabilitazione.

Ai sensi dell'art. 414 c.c. il Tribunale può invero emettere pronuncia di interdizione nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitudine, ovvero di durata nel tempo, idonea ad incidere sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi, determinando un'inefficienza pratica a tale cura. In seguito alle modifiche normative apportate dal legislatore con la legge n. 6/2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, la sola presenza di una condizione di abituale infermità non implica, invero, necessariamente l'obbligatoria adozione da parte del giudice di una pronuncia di interdizione. L'art. 404 c.c. prevede, infatti, che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Un importante chiarimento in ordine ai presupposti applicativi delle due misure, dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno, e del loro ambito di operatività è stato offerto dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia del *Data_5* n. 440, ha precisato che l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere all'interdizione, che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione. Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento

quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti ... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (Cass. Civ. n. 22332/11).

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata, è emerso che **CP_I** [...] - affetta da "encefalopatia epilettogena con ritardo mentale grave" - è inabile totale con necessità di assistenza continua.

Tale quadro clinico dell'interdicenda è stato confermato in sede di audizione disposta da parte del Giudice, durante la quale la **Pt_I** ha mostrato difficoltà ad interloquire in maniera chiara e comprensibile, incapacità a dichiarare la sua età effettiva e notevole difficoltà in riferimento al rapporto con il denaro che non sa neppure riconoscere.

Risulta, allora, evidente che *CP_1* non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni sicché è opportuna l'adozione di una misura di protezione, che in omaggio ai principi su esposti, a parere del Collegio, deve rintracciarsi nell'amministrazione di sostegno.

La *Pt_1* è già seguita dai genitori ed è titolare solo di una pensione con accompagnamento di € 1.300,00 mensili circa; quindi la sua persona è adeguatamente tutelata sul piano dell'assistenza materiale (sotto questo profilo l'interdizione- così come l'inabilitazione- non offrirebbe nulla di più rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno).

Le attuali esigenze, riguardanti anche la tutela degli interessi patrimoniali, relative ad un circoscritto patrimonio, ben possono essere soddisfatte con l'intervento di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente - a modifica delle domande di cui in ricorso- con le succitate note integrative depositate il *Data_3*.

Infatti, nella sua attuale formulazione, l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della l. *Data_6* n.6) che: "se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 c.c.".

Spetterà al Giudice Tutelare ogni valutazione definitiva circa la scelta della persona da nominare e una più dettagliata specificazione dell'incarico affidato all'amministratore di sostegno, che nelle more va confermato nella persona del padre *Parte_1*.

In considerazione della contumacia dell'interdicenda, della natura e dell'esito della lite, ritiene il Collegio che le spese vadano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sentito il Pubblico Ministero e l'interdicenda, rigettando ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

-dichiara la contumacia di *CP_1* ;

-rigetta la domanda di interdizione;

-conferma *Parte_1* , già nominato con ordinanza del *Data_7* quale amministratore di sostegno provvisorio;

-manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza;

-dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale in data 21.9.2023

Il Giudice relatore
Rosalia Russo Femminella

Il Presidente
Mario Samperi